

BIANCO FIDUCIARIA E DI REVISIONE S.R.L.
società fiduciaria e di revisione contabile

Milano, 20 maggio 2020

Oggetto: Decreto RILANCIO– misure per l’editoria.

Segnaliamo che in data 19 maggio 2020 è stato pubblicato su supplemento ordinario della Gazzetta Ufficiale n.28 del 19 maggio 2020, il Decreto Legge n.34 del 19 maggio 2020 – *Misure urgenti in materia di salute, sostegno al lavoro e all’economia, nonché di politiche sociali, connesse all’emergenza epidemiologica da Covid-19.*

Si tratta dell’ormai famoso “Decreto Rilancio”, annunciato mercoledì 13 maggio 2020 con il consueto corredo di anticipazioni, indiscrezioni e bozze di testi in evoluzione.

Come tutti i decreti Legge, anche il Decreto Rilancio dovrà essere convertito in Legge entro 60 giorni dall’entrata in vigore (19 maggio 2020), per cui non è da escludere che la norma in commento possa subire delle modificazioni in sede di conversione in Legge.

Di seguito i primi commenti alle misure per l’editoria che riguardano più direttamente gli editori di periodici. Gli articoli da 186, 187, 188 e 190 fanno parte del Capo II (Misure per l’editoria) del Titolo VIII (Misure di settore) del Decreto Rilancio. Si riporta di seguito, la rubrica di ciascuno degli articoli del Capo II.

- **articolo 186 – credito d’imposta per gli investimenti pubblicitari**
- **articolo 187 - regime di forfettizzazione delle rese dei giornali**
- **articolo 188 – credito d’imposta per l’acquisto della carta dei giornali**
- **articolo 190 – credito d’imposta per i servizi digitali.**

Commentiamo le novità normative del Decreto Rilancio contenute negli articoli sopra menzionati..

1) ARTICOLO 186 – CREDITO D’IMPOSTA PER GLI INVESTIMENTI PUBBLICITARI.

L’articolo 186 del Decreto Rilancio ha integrato l’articolo 57-bis del Decreto Legge n.50 del 24 aprile 2017, che aveva istituito il credito d’imposta sugli investimenti pubblicitari incrementali su quotidiani, periodici e sulle emittenti televisive e radiofoniche locali, introducendo il nuovo comma 1-ter.

L’intervento normativo in commento contiene le seguenti novità, riguardanti gli editori di quotidiani e periodici anche on line:

- limitatamente all’anno 2020, il credito d’imposta è concesso **nella misura unica del 50 per cento del valore degli investimenti effettuati nel 2020;**
- **la comunicazione telematica** preventiva degli investimenti effettuati e da effettuare nel 2020, è **presentata nel periodo compreso tra il 1 ed il 30 settembre 2020.** Restano comunque valide le comunicazioni già presentate o da presentare nel periodo tra il 1 ed il 31 marzo 2020.

Per gli adempimenti relativi alla richiesta del credito d’imposta da parte degli investitori pubblicitari, restano valide le norme recate dal regolamento di cui al Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 16 maggio 2018 n. 90, recante le modalità ed i criteri per la concessione del contributo.

BIANCO FIDUCIARIA E DI REVISIONE

Già il Decreto Legge n.18 del 17 marzo 2020 (Decreto Cura Italia) aveva disposto che il credito d'imposta per gli investimenti pubblicitari, limitatamente al 2020, sarebbe stato concesso nella misura del **30% degli investimenti pubblicitari del 2020** e non invece nella misura del **75% del valore incrementale** degli stessi, così come previsto a regime. Il Decreto Rilancio conferma l'impostazione del Decreto Cura Italia, ma **augmenta la misura del credito d'imposta dal 30% al 50%**.

Il Decreto Rilancio ha finanziato il credito d'imposta con lo stanziamento di Euro 60 milioni per il 2020, di cui 40 milioni per gli investimenti pubblicitari su giornali quotidiani e periodici anche on line e 20 milioni per gli investimenti pubblicitari su emittenti televisive e radiofoniche (**non solo locali ma anche nazionali**).

Si segnala che, non occorrendo calcolare l'incremento degli investimenti pubblicitari del 2020 rispetto all'anno 2019, possono concorrere al credito d'imposta del 2020 tutti gli investitori pubblicitari compresi:

- gli investitori pubblicitari che nel 2020 investono meno rispetto al 2019 e
- gli investitori pubblicitari che investono nel 2020, ma che non hanno fatto alcun investimento pubblicitario nel 2019.

Non ricorrendo il requisito dell'incremento rispetto al 2019, la platea degli investitori richiedenti il credito d'imposta per il 2020 sarà vastissima ed enorme sarà l'importo complessivo degli investimenti agevolabili. Infatti - rispetto al funzionamento a regime che ammette al credito d'imposta solo gli investimenti incrementali - il meccanismo previsto ridurrà la misura effettiva del credito d'imposta per il 2020 rispetto a quella nozionale del 50%.

2) ARTICOLO 187- REGIME DI FORFETTIZZAZIONE DELLE RESE DEI GIORNALI

L'articolo 187 del Decreto Rilancio dispone, limitatamente all'anno 2020, l'innalzamento al 95% della forfettizzazione della resa, per il commercio dei giornali quotidiani, periodici e relativi supporti integrativi.

Si rammenta che secondo l'articolo 74, comma 1, lettera c) del dpr n.633/72, per il commercio di prodotti editoriali con prezzo di vendita al pubblico l'iva è assolta dall'editore in base alle copie vendute oppure, a certe condizioni, con il sistema della resa forfettaria.

La forfettizzazione della resa per i quotidiani e periodici è, a regime, del 80%. Il Decreto Rilancio innalza la percentuale della resa forfettaria al 95%, limitatamente al 2020.

Resta il dubbio se tale innalzamento abbia effetto retroattivo al 1 gennaio 2020, come letteralmente si evince dal testo dell'articolo 187 in commento, oppure se gli effetti dell'innalzamento debbano decorrere dal 19 maggio 2020 (giorno della pubblicazione del Decreto sulla Gazzetta Ufficiale).

3) ARTICOLO 188 – CREDITO D'IMPOSTA PER L'ACQUISTO DELLA CARTA DEI GIORNALI

L'articolo 188 del Decreto Rilancio dispone, per l'anno 2020, a favore delle imprese editrici di quotidiani e di periodici iscritti al ROC (registro degli operatori di comunicazione), il credito d'imposta del 8% della spesa sostenuta nell'anno 2019 per l'acquisto della carta utilizzata per la stampa delle testate edite.

Tale credito d'imposta è finanziato per 24 milioni di Euro.

Si tratta della riedizione del credito d'imposta sull'acquisto della carta già applicato in passato. Pertanto, il Decreto Rilancio, per le norme attuative, ha operato il rinvio alle vecchie disposizioni che, tuttavia, meritano di essere coordinate.

Infatti, per le modalità di richiesta e di concessione del credito d'imposta, l'articolo 188 del Decreto Rilancio rinvia alle disposizioni di cui all'articolo 4 commi 182, 183, 184, 185 e 186 della Legge 24 dicembre 2003 n.350 ed al DPCM (Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri) n. 318 del 21 dicembre 2004.

BIANCO FIDUCIARIA E DI REVISIONE

Riportiamo, di seguito, le disposizioni richiamate dal Decreto Rilancio, dalla lettura delle quali si evincono le modalità ed i criteri di concessione del credito d'imposta.

- articolo 4 della Legge 24 dicembre 2003 n.350 , commi 182,183,184,185 e 186

Comma 182

La spesa per l'acquisto della carta deve risultare dal **bilancio certificato delle imprese editrici**. Nel caso in cui la carta sia acquistata da soggetti diversi dall'editore, essa deve comunque essere ceduta agli editori con fatturazione distinta da quella relativa ad ogni altra vendita o prestazione di servizio.

Comma 183

Sono **escluse dal beneficio** le spese per l'acquisto di carta utilizzata per la stampa dei seguenti prodotti editoriali:

- a) i quotidiani ed i periodici che contengono **inserzioni pubblicitarie per un'area superiore al 50 per cento** dell'intero stampato, su base annua;
- b) i quotidiani ed i periodici **non posti in vendita**, cioè non distribuiti con un prezzo effettivo per copia o per abbonamento, ad eccezione di quelli informativi delle fondazioni e delle associazioni senza fini di lucro;
- c) i quotidiani o periodici che siano **ceduti a titolo gratuito per una percentuale superiore al 50 per cento** della loro diffusione;
- d) i quotidiani ed i **periodici di pubblicità**, cioè quelli diretti a pubblicizzare prodotti o servizi contraddistinti con il nome o con altro elemento distintivo e diretti prevalentemente ad incentivarne l'acquisto;
- e) i quotidiani ed i periodici di vendita per corrispondenza;
- f) i quotidiani ed i periodici di promozione delle vendite di beni o di servizi;
- g) **i cataloghi**, cioè pubblicazioni contenenti elencazioni di prodotti o di servizi anche se corredati da indicazioni sulle caratteristiche dei medesimi;
- h) le pubblicazioni aventi carattere postulatorio, cioè finalizzate all'acquisizione di contributi, di offerte, ovvero di elargizioni di somme di denaro, ad eccezione di quelle utilizzate dalle organizzazioni senza fini di lucro e dalle fondazioni religiose esclusivamente per le proprie finalità di autofinanziamento;
- i) i quotidiani ed i periodici delle pubbliche amministrazioni e degli enti pubblici, nonché di altri organismi, ivi comprese le società riconducibili allo Stato ovvero ad altri enti territoriali o che svolgano una pubblica funzione;
- j) i quotidiani ed i periodici contenenti supporti integrativi o altri beni diversi da quelli definiti nell'articolo 74, primo comma, lettera c), del Decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, e successive modificazioni, ai fini dell'ammissione al regime speciale previsto dallo stesso articolo 74 del citato Decreto del Presidente della Repubblica n. 633 del 1972;
- k) i prodotti editoriali pornografici.

Comma 184

Il credito d'imposta **non concorre alla formazione del reddito imponibile** e può essere fatto valere anche in compensazione ai sensi del Decreto Legislativo 9 luglio 1997, n. 241. Il credito d'imposta non è rimborsabile, ma non limita il diritto al rimborso ad altro titolo spettante; l'eventuale eccedenza è riportabile al periodo di imposta successivo.

Comma 185

L'ammontare della **spesa** complessiva per l'acquisto della carta e l'importo del **credito d'imposta** (di cui al comma 181) sono **indicati nella dichiarazione dei redditi** relativa al periodo d'imposta durante il quale la spesa è stata effettuata.

Comma 186

In caso di utilizzo del credito d'imposta in tutto o in parte non spettante si rendono applicabili le norme in materia di accertamento, riscossione e contenzioso nonché le sanzioni previste ai fini delle imposte sui redditi.

Come già detto sopra, fra le norme richiamate dal Decreto Rilancio vi è anche il DPCM n. 318 del 21 dicembre 2004, recante il regolamento per le modalità di riconoscimento del credito d'imposta per l'acquisto della carta. Questo DPCM, richiamato dal Decreto Rilancio, fu tuttavia integrato e/o affiancato nel tempo da alcune circolari del dipartimento editoria del 2003, del 2005 e del 2011 che apportarono importanti regole attuative.

Ad oggi dobbiamo quindi rispolverare queste vecchie norme, per chiarire gli aspetti attuativi del credito d'imposta 2020.

In base alle norme ed interpretazioni del DPCM 318/2004 e delle circolari del Dipartimento Editoria, il credito d'imposta per l'acquisto della carta fu applicato nel seguente modo, ferme restando le regole stabilite dalla Legge (articolo 4 Legge 24 dicembre 2003 n.350, riportato sopra):

BIANCO FIDUCIARIA E DI REVISIONE

- a) dal credito d'imposta era stato esclusa la spesa per la carta utilizzata per la pubblicazione delle inserzioni pubblicitarie. Si applicherà la stessa esclusione anche per il 2020?;
- b) la domanda doveva esser obbligatoriamente inoltrata per raccomandata con avviso di ricevimento. Oggi vi è la posta certificata ed anche questo è un aspetto che necessita di un chiarimento.
- c) termine per l'invio della domanda. Nell'edizione del credito d'imposta per il 2011, il termine per l'invio della raccomandata era di trenta giorni dalla pubblicazione sulla gazzetta ufficiale della circolare del dipartimento dell'Editoria. Nel testo del DECRETO Rilancio non è indicato alcun termine per le domande. Pertanto, anche per l'edizione 2020, dovremo attendere un provvedimento che stabilisca i termini per la domanda.
- d) la certificazione del bilancio nella sua interezza era stata confermata solo per le società quotate in borsa. Per le società non quotate, l'obbligo di certificazione era stato limitato ai soli costi di acquisto della carta. La certificazione doveva comunque essere effettuata da società di revisione iscritte all'albo CONSOB. Oggi però non esiste più l'albo CONSOB delle società di revisione, in quanto la materia nel frattempo è stata riformata dal dlgs n.39 del 2010 e questo aspetto, pertanto, necessita di un chiarimento. Non è comunque comprensibile il motivo per il quale la spesa per l'acquisto della carta debba essere "*certificata*" da società di revisione (iscritta all'ex albo Consob), mentre gli investimenti pubblicitari per il quali si chiede il credito d'imposta di cui all'articolo 186 del Decreto Rilancio e le spese per i servizi digitali di cui all'articolo 190 del Decreto Rilancio possano più semplicemente essere "*attestati*" da professionisti che rilasciano il visto di conformità dei dati fiscali o da professionisti che esercitano la revisione legale. Forse si tratta di un effetto del rinvio a vecchie norme. Sarebbe opportuno ammettere anche i professionisti del visto di conformità e della revisione legale all'esame delle spese della carta. Infatti, se queste figure sono idonee a garantire i costi per il credito d'imposta pubblicità e per i servizi digitali, non appare evidente il motivo per cui le stesse figure professionali non siano idonee ad esaminare i costi per il credito d'imposta sulla carta.

4) ARTICOLO 190 – CREDITO D'IMPOSTA PER I SERVIZI DIGITALI.

L'articolo 190 del Decreto Rilancio istituisce per l'anno 2020 il credito d'imposta per i servizi digitali.

Il credito d'imposta in commento, attende un successivo regolamento di attuazione del credito d'imposta, che sarà emanato entro trenta giorni dalla conversione in Legge del Decreto Rilancio.

In questa sede, evidenziamo gli elementi desumibili dal testo del Decreto Rilancio.

Il credito d'imposta è riconosciuto alle imprese editrici di quotidiani e periodici iscritte al ROC (registro degli operatori di comunicazione) che occupano almeno un dipendente a tempo indeterminato.

Il credito d'imposta è pari al 30 per cento della spesa effettiva sostenuta nell'anno 2019 per l'acquisizione dei servizi di server, hosting e manutenzione evolutiva per le testate editte in formato digitale e per information technology di gestione della connettività.

Il credito d'imposta è stato finanziato per 8 milioni di Euro per il 2020 ed in caso di insufficienza delle risorse disponibili rispetto alle richieste ammesse, si procederà alla ripartizione proporzionale.

Le spese per le quali spetta il credito d'imposta si considerano sostenute con i criteri di competenza temporale previsti per le imposte dirette.

L'effettuazione di tali spese deve risultare da apposita attestazione rilasciata dai professionisti che rilasciano il visto di conformità dei dati fiscali o dai professionisti che esercitano la revisione legale.

Il credito d'imposta non è cumulabile con altre agevolazioni relative alle medesime voci di spesa, né con i contributi diretti alle imprese editrici di quotidiani e periodici.